STATUTO

Capo I

Art. 1 - Principi fondamentali

Il Comune è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato.

Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalle Leggi e dallo Statuto.

Art. 2

Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali n. 1 al n. 10.

La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

La sede del Comune è costituita presso Via Don Paolo Bernasconi n. 2.

Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune si evincono dagli atti del Comune e pubblicamente riconosciuti come da d.p.r. del 9 agosto 1978.

Art. 3

Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori organici; esse attengono:

- a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio Comunale:
- b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economiche-produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgono.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola ed associata.

b) Coopera con gli altri Enti Locali.

- c) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede in collaborazione con la Comunità Montana e le varie associazioni: culturali, sportive, sindacali ecc., alla loro attuazione.
- d) Partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri Enti Locali.

Capo II L'ordinamento

Art. 4

Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 5 – Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; esercita la potestà e adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge, che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.

La Situazione giuridica dei consiglieri comunali è regolata dalla legge.

I consiglieri possono costituirsi in gruppi.

Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio Comunale è convocato dal Consigliere anziano e da questi è presieduto.

È consigliere anziano colui che ha ottenuto individualmente il maggior numero di voti di lista unitamente ai voti di preferenza.

Art. 7

Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 8

Ciascun consigliere ha diritto ad avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 9

Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

I membri delle commissioni sono designati dai rispettivi capigruppo.

È fatto obbligo agli uffici del Comune fornire alle commissioni tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti sui quali non grava il vincolo di segreto d'ufficio.

Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 10

Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche; eccezionalmente, solo quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, il consiglio, a maggioranza semplice dei presenti, può deliberare di non ammettere il pubblico.

Art. 11 - La Giunta Comunale

La Giunta Comunale è l'organo di governo e di amministrazione del Comune; realizza il programma di governo approvato dal Consiglio; adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro assessori, scelti fra i componenti del Consiglio Comunale o ad esso estranei. La legge regola l'elezione, la costituzione e la situazione giuridica degli assessori.

Le riunioni di giunta non solo pubbliche; sugli oggetti delle riunioni deve essere data ampia informazione preventiva e successiva; le deliberazioni di Giunta debbono essere pubblicizzate in modo da assicurare la più ampia ed effettiva conoscenza da parte della comunità locale.

Dopo le riunioni di Giunta, l'elenco dei provvedimenti deve essere trasmesso ai capigruppo comunali e posto a disposizione dei singoli consiglieri, i quali possono richiedere, e nel caso debbono avere, tutte le informazioni circa lo svolgimento dei lavori di giunta.

La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni; essa delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti determinata per eccesso e a maggioranza dei presenti, a meno che la legge non disponga diversamente.

Gli assessori sono preposti ai servizi comunali individuati per settori omogenei, per delega del Sindaco.

La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario od il Sindaco lo giudichi opportuno.

Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta

da assessore da Lui delegato.

Alle sedute della Giunta possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Art. 12 – Il Sindaco

Il Sindaco è presidente del Consiglio, capo del governo e della Amministrazione Comunale, Ufficiale del governo nel Comune.

La sua situazione giuridica e le sue attribuzioni sono determinate per legge; egli risponde politicamente dell'esercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale.

In caso di assenza o di impedimento, egli può delegare ad un assessore l'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto indicato nel documento programmatico.

Capo III L'apparato burocratico

Art. 13 – Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale collabora con il Sindaco, dal quale dipende, e con gli assessori nel coordinamento delle strutture e delle attività amministrative.

È organo di consulenza giuridico-amministrativa; su direttive del Sindaco e a richiesta degli Assessori, in conformità alla disciplina regolamentare, adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento della razionalità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; dispone in conformità alla norma regolamentare della specifica responsabilità di intervento nei casi di inerzia, inefficienza o inefficacia dei soggetti investiti di tali compiti e cioè dei responsabili dei servizi medesimi.

La Legge definisce la posizione del Segretario Comunale nell'organizzazione amministrativa del Comune e ne specificano gli strumenti di intervento.

A richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio e delle Commissioni, riferisce circa le osservazioni e le ragioni ad esso pervenute per iscritto o verbalmente e può essere sentito su ogni affare.

La situazione giuridico-economica del Segretario Comunale e le ulteriori attribuzioni sono regolate per legge.

Art. 14 – Servizi pubblici

Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.

I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli Uffici Comunali, i servizi, di ogni tipo, sono prodotti ed erogati, in base a valutazioni di convenienza economica-operativa e sociale effettuate dal Consiglio Comunale, da organismi comunali, da consorzi, da società in partecipazioni, da soggetti privati.

Il Consiglio delibera circa le modalità di produzione ed erogazione dei servizi, individua il soggetto che deve effettuarli, delibera il provvedimento con cui si conferisce al soggetto prescelto la produzione e le erogazioni del servizio.

Il Consiglio delibera la costituzione dei soggetti pubblici sopra indicati e le forme di partecipazione in alcuni di essi.

Art. 15 – Il Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Art. 16 – Gli uffici comunali

L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale, per modularsi sulla attività che concretamente deve essere svolta.

Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.

Nel caso in cui al Regione, la Provincia ed altri Enti si avvolgano degli Uffici e del personale Comunale per l'esercizio delle sue funzioni amministrative, deve essere determinato il costo del servizio, che deve essere integralmente a carico degli enti suddetti.

Il regolamento disciplina la struttura organizzativa degli Uffici.

Art. 17 – Il Revisore del Conto

Il Consiglio Comunale, in ottemperanza al comma 8 dell'art. 57 della Legge 142 dell'8 giugno 1990, provvede a nominare il revisore del conto scegliendolo fra gli iscritti negli albi professionali di categoria.

Il Revisore del Conto oltre ad una specchiata onorabilità, una provata professionalità, deve possedere i requi-

siti di eleggibilità previsti dalla Legge.

Il Revisore del Conto propone provvedimenti e misure da adottarsi per il conseguimento di una più elevata efficenza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione.

Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta Comunale se richiesti.

Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.

Può inoltre essere sentito dalle Commissioni Consigliari permanenti.

Attribuzioni, durata in carica e compensi sono regolati dalla Legge.

Capo IV Forme collaborative

Art. 18

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 19 - Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi previlegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali, la Comunità Montana, o loro enti strumentali.

Le Convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 20 – Consorzi

Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale.

La convenzione oltre al contenuto prescritto da secondo comma del precedente art. 19, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

Il Consiglio Comunale, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità dei servizi attraverso il modulo consortile.

Il Consiglio Comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al consorzio.

Art. 21 – Unione di Comuni

In attuazione del principio di cui al precedente art. 18 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni,

costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 22 – *Accordi di programma*

L'Amministrazione Comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'amministrazione promuoverà accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione soci-economica della medesima.

Capo V La partecipazione popolare

Art. 23 – Partecipazione, informazione, accesso alle strutture

Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni, all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle strutture dell'Ente, anche mediante il decentramento dei servizi, la razionalizzazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico.

Art. 24 – Partecipazione alla formazione degli atti e programmi

Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione degli atti che interessano specifiche categorie di cittadini, deve procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, incontri con la Giunta Comunale o con le competenti Commissioni Consigliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di categorie, associazioni, o singoli cittadini.

I cittadini, ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del procedimento.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubbliczazione e informazione. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Art. 25 – Ammissioni di istanze

Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli

o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse all'organo competente per il loro esame.

Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono alle istanze, petizioni proposte di propria competenza entro 45 giorni dalla loro presentazione.

Il Consiglio comunale esamina le istanze, le petizioni e proposte di cui al Comma I nei tempi e nei modi indicati nei propri regolamenti.

Art. 26 - Referendum consultivi

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono richiedere l'indizione di referendum consultivi.

La richiesta di cui al comma I può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa ed accezione dei seguenti:

Tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolante da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

Sono altresì esclusi referendum su materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti.

La richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 30% (trentapercento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Sarà lo stesso comitato promotore a provvedere alla raccolta delle firme autenticate nel tempo massimo di mesi 2 (due) nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

Il numero delle firme raccolte non può essere inferiore al 30% (trentapercento) del numero dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

Il Segretario Comunale controlla che le firme siano di cittadini aventi i requisiti di elettore e che queste siano pari o superiori a quanto indicato al precedente comma, il Sindaco dopo aver consultato il Segretario Comunale provvede ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ai fini del giudizio di ammissibilità del referendum.

Il Consiglio Comunale valuta l'ammissibilità del referendum, si pronuncia sull'opportunità di consentirne lo svolgimento, ed il consenso o il diniego deve essere espresso con votazione palese e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Se il referendum può avere luogo il Consiglio Comunale autorizza il Sindaco ad indirlo entro termine massimo di 2 (due) mesi dalla delibera del Consiglio.

Al termine delle votazioni referendali purché abbia partecipato più del 51% (cinquantunopercento) degli aventi diritto al voto, il Sindaco entro un mese dalla proclamazione del risultato, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito.

Art. 27 – Risorse finanziarie

Per il funzionamento dei propri organi e per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate, il Bilancio del Comune prevede appositi stanziamenti che specificano l'ammontare delle spese in relazione a ciascuna funzione attribuita o delegata, con i criteri indicati nel regolamento generale di contabilità.

PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 28 - Beni comunali

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 29 – Beni demaniali

Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822/824 del Codice Civile.

La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla Legge.

Alla classificazione è competente il Consiglio Comunale.

Art. 30 - Beni patrimoniali

I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla Legge.

Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 31 - Inventario

Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

Art. 32 – Norme transitorie e finali

Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi di legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione.

Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazio-

ne del regime transitorio disposto dalla legge.

Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di uno o più consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.

Art. 33 - Rappresentanti presso la Comunità Montana

I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei Capigruppo Consigliari.

Tra i designati deve essere presente la minoranza.

In caso di inadempienza del Consiglio Comunale le nomine dei rappresentanti verranno effettuate dal Sindaco, ai sensi di legge e sentiti i Capigruppo Consiliari.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla L. 19 luglio 1982, n. 43 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 34 – Il Difensore Civico

Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia, il Consiglio Comunale può eleggere il Difensore Civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può nominare il difensore civico in proprio, oppure adottare il difensore civico nominato dalla Comunità Montana.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto o dall'Assemblea della

Comunità Montana e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi

Può essere nominato Difensore Civico chiunque dimostri di possedere, attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative; risulti iscritto nelle liste elettorali di un comune; sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Il Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato; potendo altresì usufruire dei mezzi e del personale del Comune.

L'indennità verrà stabilita dall'apposito regolamento della Comunità Montana o Consiglio Comunale.